Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Lunedì, 17 luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 164**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 801.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 802.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolezze fiscali a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, concernente la proroga di agevolezze fiscali a favore dell'industria automobilistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 803.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 804.

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Bono e Bottidda, in provincia di Sassari, sono ricostituiti in Comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente all'entrata in vigore del R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Bono.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. 805.

Approvazione del regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, che approva il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che detta norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 70. — MANCINI.

Regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica.

Art. 1.

Le provviste e i lavori interessanti la Regia aeronautica, dei quali, a norma dell'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può essere disposta l'esecuzione ad economia sotto la immediata responsabilità dei funzionari incaricati, sono i seguenti:

1° Le provviste ed i lavori di ogni specie che interessano la difesa dello Stato, quando ragioni di segretezza, riconosciute dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, non ne consentono la esecuzione per via di appalti;

2° Le provviste e i lavori di ogni specie, per i quali siano stati in precedenza sperimentati infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private, e non possa esserne differita l'esecuzione; o per i quali l'attendere gli ordinari rifornimenti possa riuscire di pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi;

3° Le provviste ed i lavori, quando sia stabilito che debbano essere eseguiti a rischio di un appaltatore, nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto o per assicurare la esecuzione della fornitura o dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

4° Le provviste e i lavori non preveduti nei contratti, per i quali non sia stato possibile concordare i prezzi con le ditte contraenti e l'Amministrazione non intenda valersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

5° I lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state fatte le corrispondenti detrazioni agli appaltatori;

6° Le riparazioni al materiale di volo, alle macchine, agli autoveicoli ed alle imbarcazioni, agli impianti, quando speciali esigenze dei Reparti di volo non consentano di ricorrere alle ordinarie forme di contrattazione;

7° L'apprestamento dei tipi o campioni o disegni di materiali, di macchine e delle opere occorrenti per gli studi, per le esperienze o per i vari servizi;

8° Il ricupero dei materiali di proprietà della R. Aeronautica ed il noleggio dei mezzi a tale uopo occorrenti;

9° Le operazioni di sdoganamento, spedizione, trasporto e movimento di materiale e relative assicurazioni; nonchè le operazioni di facchinaggio, quando queste ultime siano richieste dalle esigenze del servizio di volo;

10° Le provviste e i lavori necessari per la sistemazione delle macchine e delle officine, per la conservazione dei materiali nei magazzini, per la distribuzione di essi, per il noleggio dei mezzi di sollevamento relativi e per il montaggio e lo smontaggio di hangars;

11° I lavori di ricerca nel sottosuolo dell'acqua per il rifornimento degli aeroporti e per altre occorrenze della Regia aeronautica;

12° Le ordinarie provvidenze per la difesa antimalarica interessanti la Regia aeronautica;

13° I lavori urgenti di prevenzione e di difesa dalle inondazioni, i lavori necessari per il prosciugameto degli aeroporti e degli edifici inondati, e per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici o tellurici;

14° L'impianto e l'esercizio di segnalazioni, fari e fanali, ecc. e qualunque altro provvedimento necessario per la sicurezza della navigazione aerea e per le operazioni di partenza dagli aeroporti e di arrivo sui medesimi, quando le esigenze dei reparti di volo non consentano di ricorrere alle ordinarie forme di contrattazione;

15° Le somministrazioni di energia elettrica, acqua e gas;

16° I lavori di minuto mantenimento degli immobili e dei materiali di volo;

17° Le provviste e i lavori necessari per il mantenimento, la vestizione e l'accasermamento della truppa, quando non sia possibile ricorrere agli ordinari mezzi di contrattazione;

18° Le provviste e i lavori riconosciuti urgenti per l'apprestamento, la manutenzione, lo sgombro e l'accesso degli aeroporti, degli edifici ed opere interessanti la Regia aeronautica, nonchè la rimozione degli ostacoli di qualsiasi genere alla navigazione aerea o negli specchi d'acqua adiacenti agli aeroporti;

19° Le urgenti forniture di materiali speciali indispensabili per il funzionamento dei vari servizi, quando non ne sia possibile l'immediato prelevamento dai magazzini;

20° il noleggio dei mezzi di trasporto, ove sia richiesto dalla urgenza di servizio;

21° Le provviste ed i lavori di qualunque genere, quando l'importo unitario di ogni singolo lavoro o di ogni singola provvista, non superi la somma di L. 6000;

22° Le provviste ed i lavori di qualunque natura, che, per particolari e speciali ragioni di interesse militare, vengano dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato riconosciuti di somma urgenza.

Art. 2.

Le provviste e i lavori ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità dei funzionari all'uopo incaricati:

a) in amministrazione;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione:

1° i lavori effettuati senza l'intervento di alcun impresario, con materiale, utensili e mezzi di proprietà o noleggiati dalla R. Aeronautica e con personale dell'Amministrazione o con operai estranei appositamente assunti;

2° le provviste a pronta consegna mediante contrattazione verbale.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario:

le provviste o i lavori affidati direttamente dagli Enti od Uffici aeronautici a persone o ditte di notoria capacità o idoneità.

Le relative contrattazioni devono essere sempre precedute da preventivi o progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione delle provviste o dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Deve essere, inoltre, stabilita la facoltà per l'Amministrazione di provvedere alle provviste e ai lavori a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore stesso manchi ai patti concordati.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori e delle provviste ad economia è sempre subordinata alla autorizzazione del Ministero.

Il Ministero può genericamente autorizzare gli Enti ed Uffici aeronautici all'esecuzione di provviste o lavori ad economia, sempre che ricorrano i casi previsti nel precedente art. 1 e l'importo delle provviste o dei lavori da eseguire non superi, per ogni provvista o lavoro, L. 6000 e, per ogni trimestre, la somma che per il corrispondente periodo di tempo è determinata annualmente dal Ministero per ciascun Ente od Ufficio.

Per le provviste o i lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente comma, il Ministero deve dare, di volta in volta, la necessaria autorizzazione.

Le proposte degli Enti ed Uffici aeronautici e le autorizzazioni del Ministero devono essere sempre motivate.

Solo nel caso in cui dal ritardo, anche lieve, nella esecuzione di qualche provvista o di qualche lavoro possa derivare danno per l'Amministrazione, gli Enti ed Uffici aero-

nautici possono fare eseguire, prima ancora di aver ottenuta l'autorizzazione Ministeriale, quella parte di provvista o di lavoro anche eccedente il limite di L. 6000, che sia giudicata strettamente indispensabile per prevenire il danno.

In tale caso l'esecuzione delle provviste o dei lavori viene ordinata sotto la diretta e personale responsabilità di chi ha emanato l'ordine relativo, e l'urgenza deve risultare da un processo verbale, nel quale siano specificate particolareggiatamente le ragioni giustificative del provvedimento adottato e le conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla sua mancata esecuzione.

Il Ministero deve essere immediatamente informato delle provviste o dei lavori ordinati nel caso di cui al comma precedente.

Ove il Ministero non ratifichi l'operato dell'Ente od Ufficio dipendente, le provviste e i lavori devono essere senz'altro sospesi, salvo quei provvedimenti che il Ministero stesso ritenesse di prendere a carico dei responsabili.

Art. 4.

Nella esecuzione di ciascuna provvista o di ciascun lavoro ad economia non deve mai essere oltrepassato il limite di spesa autorizzato dal Ministero; se in qualche caso eccezionale, durante l'esecuzione delle provviste o dei lavori, si riconoscesse insufficiente tale limite, il Ministero deve esserne immediatamente informato per le eventuali autorizzazioni suppletive.

Art. 5.

È vietato, sotto la personale responsabilità di chi ordina l'esecuzione delle provviste o dei lavori ad economia, di suddividere artificiosamente qualsiasi provvista o lavoro che possa considerarsi con carattere unitario, in più provviste e in più lavori.

L'inosservanza di tale prescrizione dà luogo all'applicazione delle sanzioni contemplate negli articoli 81 e 86 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Per il pagamento delle spese relative a provviste o a lavori ad economia il Ministero, quando non ritenga di provvedere con mandati diretti, emette a favore degli Enti ed Uffici aeronautici ordini di accreditamento di fondi nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, nonchè dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

Di tali accreditamenti gli Enti ed Uffici predetti rendono conto con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sopraindicati.

Art. 7.

Per la esecuzione delle provviste o dei lavori ad economia a cottimo fiduciario devono essere sempre richiesti preventivi al maggior numero di persone o ditte ritenute idonee alle provviste o ai lavori medesimi, sempre che la specialità della provvista o del lavoro non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. In questo caso, tale necessità deve esplicitamente risultare dagli atti relativi.

I preventivi suddetti devono essere conservati in atti.

Art. 8.

I pagamenti dei lavori eseguiti in amministrazione vengono effettuati sulla base di liste settimanali di operai, per quanto riguarda la mano d'opera, e di fatture, per quanto riguarda le somministrazioni. Tanto le liste settimanali quanto le fatture devono essere firmate da chi ha eseguito il lavoro o la somministrazione, portare la dichiarazione del funzionario che ha sorvegliato o diretto l'esecuzione dei lavori e l'impiego dei materiali somministrati, nonchè il visto di chi ha ordinato i lavori o le somministrazioni stesse e che ne autorizza il pagamento.

Art. 9.

I pagamenti delle provviste o dei lavori eseguiti a cottimo fiduciario vengono effettuati sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori, munite della dichiarazione relativa alla buona esecuzione delle provviste o dei lavori stessi.

Inoltre, quando si tratti di provviste di materiali, le fatture devono essere corredate della dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego. La dichiarazione di immediato impiego dei materiali deve essere limitata a quelli di consumo, il cui importo non sia superiore a L. 500.

Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore alle L. 40.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi.

I pagamenti delle provviste o dei lavori, per i quali sia richiesta l'autorizzazione Ministeriale, devono essere, altresì, documentati con le copie delle lettere di richiesta degli Enti od Uffici di cui al 4° comma dell'art. 3 e con le lettere di autorizzazione del Ministero; per le provviste o lavori, per i quali non sia richiesta l'autprizzazione Ministeriale, deve essere unito il documento relativo all'ordinazione motivata dal capo dell'Ente od Ufficio aeronautico.

Art. 10.

In conformità delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, gli Enti stessi possono, con l'autorizzazione del Ministero, provvedere alla alienazione di materiali dichiarati fuori d'uso e debitamente periziati, sempre che l'importo della vendita non ecceda L. 2000, ed eseguire l'immediata consegna del materiale venduto all'acquirente, previo versamento del prezzo in tesoreria.

Sono estese alle vendite le norme contenute nei precedenti articoli 5 e 7, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 806.
Agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di consentire agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i molini idraulici o a forza animale costituiti da unico palmento (macina), qualunque sia la potenzialità produttiva giornaliera, che macinino a resa integrale non più di 200 quintali all'anno di prodotti in prevalenza locali e destinati al consumo locale, siti in centri abitati (comuni o frazioni) superiori agli 800 metri sul livello del mare e che siano in particolare condizione di disagio di viabilità o di accessibilità, la tassa di concessione governativa sulla licenza di macinazione è stabilita nella misura di L. 15 per il rilascio e di L. 10 per il rinnovo annuale.

Resta in tali sensi modificata la lettera *a*) dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580.

Art. 2.

Le condizioni specificate nell'articolo precedente devono risultare da un certificato del Consiglio provinciale della economia corporativa da rilasciarsi su richiesta degli interessati e da presentarsi al competente Ufficio del registro all'atto del pagamento della tassa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 807.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento delle Clarisse, detto di S. Maria Maddalena, con sede in S. Agata Feltria.

N. 807. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento delle Clarisse, detto di S. Maria Maddalena, con sede in S. Agata Feltria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 808.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Calabria e Basilicata dei Frati Minori, con sede in Tropea.

N. 808. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Calabria e Basilicata, con sede in Tropea, dei Frati Minori.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 809.

Approvazione del nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Merano.

N. 809. R. decreto 5 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 810.

Modificazione dello statuto dell'Opera « Vittorio Emanuele III » in onore dei caduti per la Patria, con sede in Voghera.

N. 810. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene apportata una modifica all'art. 10 dello statuto dell'Opera « Vittorio Emanuele III », in onore dei caduti per la Patria, con sede in Voghera.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 811.

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Leonardo, in Cerreto Guidi.

N. 811. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Leonardo, in Cerreto Guidi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 812.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso di Gubbio.

N. 812. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex collegiata di S. Cristina in S. Maria al Corso di Gubbio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 813.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Lorenzo e delle Benedettine, in San Severo.

N. 813. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Lorenzo e delle Benedettine in San Severo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 814.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto industriale « Omar », in Novara.

N. 814. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto industriale « Omar » in Novara, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 815.

Riconoscimento, agli effetti civili, della rinunzia al patronato sulla Chiesa di S. Barnaba in Marino.

N. 815. R. decreto 1° giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili, la rinunzia da parte dei Principi Marcantonio e Fabrizio Colonna al patronato sulla Chiesa di S. Barnaba in Marino e benefici esistenti nella Chiesa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 18 maggio 1933.

Scioglimento della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole (Udine) e messa in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole (Udine) è sciolta e posta in liquidazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 12 Min. agric. e for., foglio n. 269.

(5143)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto Reale in data 18 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1933, registro n. 12 Ministero agricoltura e foreste, foglio 269, col quale la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole (Udine) è sciolta e posta in liquidazione;

Decreta:

Il sig. avv. Pio Fornasin è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5144)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Negrar (Verona) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa rurale di prestiti di Negrar (Verona);

Veduto il telegramma del 3 luglio 1933 con il quale S. E. il prefetto di Verona propone il cav. rag. Valeriano Vianini a ricoprire la carica di commissario governativo dell'Ente predetto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Negrar è sciolto ed il sig. cav. rag. Valeriano Vianini è nominato commissario governativo della Cassa stessa ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5146)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1933.

Modificazioni al decreto Ministeriale 24 febbraio 1933 recante provvedimenti in materia di terremoti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1933, numero 209005;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di agevolare la formazione dei turni stabiliti col sopracitato decreto, e di procedere, anche durante la formazione di tali turni, alla definizione delle domande che risultino completamente istruite;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto interministeriale 24 febbraio 1933 è sostituito dal seguente:

« Il turno di trattazione delle domande per ciascuna Provincia, viene determinato come appresso:

a) Per i lavori eseguiti:

« in relazione alla data di ultimazione dei lavori, desunta dal certificato del Genio civile in atti.

« Mancando in atti tale attestazione il turno sarà stabilito in base alla data di arrivo al Ministero delle finanze, dei certificati all'uopo rilasciati dagli uffici del Genio civile.

« Qualora, però, non sia possibile ottenere tali certificati, il turno sarà stabilito in base alla data di approvazione, da parte del Genio civile, della contabilità finale dei lavori, o alla data della visita di collaudo desunta dal relativo certificato, o, in mancanza di tale data, in base alla data di rilascio del certificato di collaudo; ed infine, nel caso della mancanza in atti anche di tali documenti, in base alla data di arrivo al Ministero delle finanze delle contabilità finali, debitamente approvate, o dei certificati di collaudo.

b) Per i lavori di riparazione, comunque iniziati, e per quelli di ricostruzione o nuova costruzione in corso di esecuzione, purchè condotti fino al piano di calpestio del piano terreno:

« in relazione alla data di inizio dei lavori, desunta dal certificato del Genio civile, in atti; od altrimenti, in base alla data di arrivo al Ministero delle finanze dei certificati all'uopo rilasciati dagli uffici del Genio civile.

« Qualora non sia possibile ottenere tali certificati il turno sarà stabilito in base alla data di arrivo al Ministero delle finanze dei certificati rilasciati dagli uffici del Genio civile in seguito alle denuncie fatte dagli interessati, a norma di legge.

c) Per i lavori da eseguire, compresi quelli per ricostruzione o nuova costruzione — iniziati — ma non condotti al piano di calpestio del piano terreno:

« in base alla data della contemporanea presentazione, al Ministero delle finanze, da parte degli interessati, del progetto preventivo dei lavori, debitamente approvato dall'organo tecnico competente, e della documentazione possessoria dell'area per le nuove costruzioni da eseguire.

« La presentazione del solo progetto preventivo, o della sola documentazione dell'area, non consente la determinazione del turno di esame.

« Per le domande relative ai lavori di cui sopra, per le quali risultino già acquisiti tali atti, e per tutti i lavori di riparazione ancora da iniziare, pei quali sia stato già presentato il progetto relativo, il turno resterà stabilito in base alla data di presentazione della domanda per l'obbligazione ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto interministeriale 24 febbraio 1933 è sostituito dal seguente:

« I turni di trattazione stabiliti in base alle norme del precedente art. 1 verranno affissi alla porta dell'Ufficio terremoti (Direzione generale del Tesoro); e pubblicati nel Foglio degli annunzi legali di ciascuna provincia, e nei supplementi della *Gazzetta Ufficiale*.

« La pubblicazione nei supplementi della *Gazzetta Ufficiale* è valida a tutti gli effetti, per la dimostrazione del turno assunto da ciascuna domanda di contributo.

« La deroga al turno di trattazione potrà essere conseguita soltanto per ragioni di eccezionale gravità od urgenza, con autorizzazione del Ministro per le finanze.

« In attesa che siano predisposti e pubblicati per tutte le Provincie terremotate, i turni prescritti dal precedente art. 1, le domande per contributi terremoti già complete nella istruttoria, o che nel frattempo risulteranno completamente istruite — purchè alla data del presente decreto siano già acquisiti agli atti, per i lavori da eseguire, il progetto preventivo e la documentazione dell'area — potranno essere definite e deliberate, previa l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti » di cui al decreto Ministeriale 19 aprile 1924 ».

Art. 3.

All'art. 8 del decreto interministeriale 24 febbraio 1933 è aggiunto il seguente comma:

« Sono anche esenti dalla revisione gli atti tecnici relativi alle domande di cui alle lettere *a*) e *b*), quando risultino approvati dai competenti uffici del Genio civile posteriormente al 7 agosto 1929, ed in base ai criteri ed alle norme emanate dal Ministero dei lavori pubblici per la revisione di carattere generale, nonchè gli atti tecnici già sottoposti a speciali revisioni di carattere locale ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(5190)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.

Attribuzioni di poteri straordinari al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Romanini » di Parma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto 3 novembre 1932, n. 19102, con il quale il prefetto di Parma provvedeva allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia « Ricovero Romanini », con sede in Parma, affidando la temporanea gestione dell'Opera pia medesima al consigliere di prefettura cav. dott. Federico Lo Monaco;

Ritenuta l'opportunità di attribuire al detto commissario i poteri di cui al R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, allo scopo di facilitare tutte le riforme che saranno ritenute opportune nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'Ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Vista la proposta del prefetto;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Romanini », con sede in Parma, è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Federico Lo Mo-

naco, consigliere di prefettura, con l'incarico di promuovere, entro il termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi del pio istituto medesimo per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale.

Il prefetto di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5151)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria sociale cooperativa di Aragona (Agrigento) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le condizioni in cui si trova attualmente la Cassa agraria sociale cooperativa di Aragona (Agrigento) rendono opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione di quella Cassa e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 10 giugno 1933, n. 11708, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento propone a commissario il sig. rag. Salvatore Mandracchia;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa agraria sociale cooperativa di Aragona (Agrigento) è sciolto ed il sig. rag. Salvatore Mandracchia è nominato commissario governativo di detta Cassa agraria ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5145)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo » di Pavia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1932, con il quale, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, si affidava la provvisoria gestione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo » con sede in Pavia, all'on. gr. uff. prof. dott. Angelo Nicolato, deputato al Parlamento, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le occorrenti riforme agli ordinamenti in vigore in base agli statuti preesistenti, ai fini del coordinamento dell'azione dell'Istituto medesimo agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1933.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5150)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Cinto Euganeo e Cornoleda (Padova) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che l'attuale situazione della Cassa rurale di prestiti di Cinto Euganeo e Cornoleda (Padova) rende opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 10 giugno 1933, n. 5869.132, con la quale S. E. il prefetto di Padova propone a commissario il sig. prof. dott. Giovanni Battista De Marco;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Cinto Euganeo e Cornoleda (Padova) è sciolto ed il sig. prof. dott. Giovanni Battista De Marco è nominato commissario governativo ai sensi e coi poteri di cui all'articolo 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1933.
Modificazioni agli articoli 6 e 10 del regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 8 aprile 1933-XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 29 dicembre 1932, n. 1989;

Visto il precedente decreto Ministeriale in data 8 aprile 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 maggio 1933-XI, n. 102, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 19 giugno 1933;

Decreta:

All'art. 6 del regolamento anzidetto è sostituito il seguente:

« Per essere ammesso a far parte del personale di ruolo occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) essere di sana e robusta costituzione fisica, da accertarsi mediante visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione;

c) risultare di condotta morale e civile incensurabile, da valutarsi a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione;

d) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

e) essere forniti dei seguenti titoli di studio:

1° licenza tecnica, ginnasiale o complementare, titolo di ammissione al liceo o all'istituto tecnico superiore, o altro titolo equipollente, per la nomina ad alunno, alunno cassiere, vice cassiere;

2° laurea in giurisprudenza o in scienze economiche commerciali, per la nomina a segretario amministrativo;

3° laurea in giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione di procuratore, per la nomina a consulente legale aggiunto;

4° laurea in ingegneria, per la nomina a ingegnere aggiunto;

5° laurea in scienze agrarie, per la nomina a perito agrario aggiunto:

6° diploma di istituto tecnico superiore o altro titolo equipollente, per la nomina ad alunno perito estimatore.

« Per essere ammessi a far parte del personale di ruolo ordinario occorre avere età non inferiore agli anni 18, nè superiore agli anni 30.

« Il limite massimo di età anzidetto non si applica per l'ammissione nei ruoli speciali ».

Al primo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:

« Per essere ammesso a far parte del personale fuori ruolo assunto a tempo indeterminato occorrono i requisiti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 6. Il limite massimo di età per l'ammissione del personale fuori ruolo è elevato ad anni 50, fermo restando il limite minimo di anni 18 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5149)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.

Determinazione delle aliquote di tassa di scambio da applicarsi dalle dogane sulle importazioni di legname resinoso da opera per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1933.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio 1933 al 31 dicembre 1933, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

Legname resinoso da opera (abete, larice, pino).

	Aliquota di tassa di scambio per quintale — Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni.	0,55
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia.	0,55
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,10
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0,85

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5196)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte e di una nuova tariffa di assicurazione presentate dalla Società anonima « Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in caso di morte e di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte, e la seguente tariffa di assicurazione, presentate dalla Società di assicurazione sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa alla assicurazione crescente — abbinata alle tariffe di assicurazione mista a premi decrescenti 33-A e 33-B — di determinati capitali ad epoche prestabilite.

Art. 2.

Sono abrogate le condizioni generali di polizza in caso di morte e le tariffe 2 (vita intera a premio temporaneo) e 31 (mista a premio annuo) attualmente in vigore.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5148)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-1074 B

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Ernesto fu Michele e di Brcko Giuseppa, nato a Sambasso il 27 febbraio 1877 e residente a Ossegliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Francesca fu Francesco Spacapan, nata a Ossegliano il 14 aprile 1890, moglie;
Batic Antonio, nato a Ossegliano l'8 maggio 1910, figlio;
Batic Vittoria, nata a Ossegliano il 24 agosto 1911, figlia;
Batic Giuseppe, nato a Ossegliano il 29 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1485)

N. 50-1078 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Cecilia in Stepancic di Andrea e di Orsola Kovac, nato a Gorizia il 13 gennaio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1486)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1931, n. 100, si notifica che in data 10 luglio 1933-XI, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 461, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali.

(5199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga della chiusura della II Fiera dell'auto veicolo d'occasione in Milano.

Con decreto in data 21 giugno 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 365, la chiusura della II Fiera dell'autoveicolo d'occasione in Milano è stata prorogata.

(5153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia ad accettare alcuni beni immobili siti in Ancona.

Con decreto Ministeriale in data 29 giugno 1933-XI l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare i beni immobili di proprietà delle disciolte Società di mutuo soccorso « Goffredo Mameli » ed « Eugenio Valsania » di Ancona.

(5155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	135374	Passerini Maria fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	L.	25 —
»	135375	Passerini Olga fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	25 —
»	116374	Passerini Maria fu Gregorio, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina, vedova Passerini, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
»	238950	Passerini Maria fu Gregorio, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico, vedova in seconde nozze di Volpi Luciano, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	850 —
»	101066	Passerini Olga fu Gregorio, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
3.50 %	815696	Frà Germana di Francesco, moglie di Cervini Antonio fu Michele, domiciliata a Milano, vincolata	»	2625 —
Cons. 5 %	385446 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Polli Adriana fu Giuseppe, moglie di Miani Tullio, domiciliata a Milano per l'usufrutto: Miani Tullio fu Guglielmo, domiciliato a Milano	»	425 —
»	380931 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	»	350 —
3.50 %	330004	Auriemma Pasquale, Luigi, Giacomo, Roberto, Raffaele, Elvira, Eleonora e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Luisa Mosca, domiciliata a Napoli	»	10,50
»	353043	Intestata come la precedente	»	70 —
»	331418	Auriemma Elvira, Luigi, Giacomo, Pasquale, Eleonora, Roberto e Maria, ecc., come la precedente	»	161 —
»	332162	Mosca Elisa di Luigi, vedova di Auriemma Giuseppe, domiciliata a Caivano (Napoli)	»	91 —
»	415370	Auriemma Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mosca Elisa fu Luigi, ved. Auriemma, domiciliata a Napoli	»	31,50
»	415371	Auriemma Roberto fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
»	415374	Auriemma Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
»	415375	Auriemma Giacomo fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente	»	31,50
Cons. 5 %	125447	Castiglioni Arcangelo di Davide, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Como	»	50 —
» Polizza combattenti	8454	Caruso Luigi di Domenico, domiciliato a Roccagloriosa (Salerno)	»	20 —
Cons. 5 %	481836	Baviello Antonio di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Villanova del Battista (Avellino)	»	240 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	754329 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: De Santis Teresa fu Giacobbe, ved. di Romano Giambattista e moglie in seconde nozze di Santangelo Francesco, domiciliata a Napoli	L.	59,50
		per la proprietà: Romano Antonietta fu Giambattista, minore sotto la p. p. della madre De Santis Teresa fu Giacobbe, vedova, ecc., come l'usufrutto precedente		
»	754330 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Giuseppe fu Giambattista, minore ecc., come la proprietà precedente		
»	754331 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Giacobbe fu Giambattista, minore, ecc., come la proprietà precedente		
»	754332 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . .	»	59,50
		per la proprietà: Romano Luigi fu Giambattista, minore, ecc., come la proprietà precedente		
Cons. 5 %	339857	Chiesa di S. Maria Maggiore di Feroleto Antico (Catanzaro)	»	45 —
3,50 %	674378	Palopoli Rachele fu Giuseppe, moglie di Tarsia Antonio, domiciliata a Cassano Jonio (Cosenza), vincolata . . .	»	73,55
Prest. Naz. 5 %	19050	Rivera Margherita di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Torino	»	90 —
»	138597	Accetura Anna fu Giuseppe-Maria, vedova di Sebastiano Carbonara, domiciliata a Triggiano (Bari)	»	300 —
»	71531	Treves Alma di Davide, moglie di Morel Valerio-Luigi fu Emilio, domiciliata a Pegli (Genova), vincolata	»	2370 —
»	318959	Petrarulo Carolina fu Michele, moglie di d'Elsa Pasquale, domiciliata a Pegli (Genova), vincolata	»	525 —
» Littorio	42957	Morel Emilio di Valerio-Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Pegli (Genova)	»	5000 —
Cons. 5 %	407441	Gagliardi Pietro e Girolamo di Arturo, minori sotto la p. p. del padre, domiciliato a Caltanissetta	»	100 —
»	186961	Sardina Anna Giovanna e Giovanni Battista fu Giovambattista, minori sotto la p. p. della madre Morana Rosalia vedova Sardina, domiciliata a Bagheria (Palermo)	»	140 —
» Littorio	65899	Vinci Rosa di Giuseppe, domiciliata a S. Agata di Militello (Messina)	»	2500 —
»	13630	Porra Annita di Luigi, moglie di Lazzarini Giovanni fu Giacinto, domiciliata a Milano, vincolata	»	1565 —
Cons. 5 %	473817	Mendola Salvatore fu Benedetto, domiciliato a Palermo, vincolata	»	50 —
3,50 %	25793	Beneficio di Sant'Antonio di Vienna in Napoli	»	14 —
Cons. 5 %	230648 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bossi Zuana di Ercole, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Busto Arsizio (Milano) . . .	»	2500 —
		per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Fioretti Clelia di Giacomo e Bossi Ercole fu Ercole, domiciliato a Busto Arsizio (Milano)		
»	478289	Fabbriceria della Chiesa di S. Maria Maggiore in Buttrio (Udine)	»	10 —
»	355924	Calzola Camillo di Doriego, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Genova	»	140 —
» Littorio	29819	Ladisa Vincenzo di Giuseppe, domiciliato a Bari, ipotecata .	»	50 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	615799	Sifola Salvatore di Pantaleo, domiciliato a Preseglie (Brescia) ipotecata	L.	24,50
Cons. 5 %	101067	Volpi Vittoria di Luciano, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
»	177384	Volpi Vittoria fu Luciano, minore sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina ved. Volpi, domiciliata a Roma . .	»	1125 —
»	135376	Volpi Vittoria di Luciano, nubile, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	25 —
»	234644	Volpi Vittoria fu Luciano, minore, sotto la p. p. della madre Del Nero Vincenzina fu Domenico vedova di Volpe Luciano, domiciliata a Bracciano (Roma)	»	50 —
»	341854	Intestata come la precedente	»	210 —
»	397208	Intestata come la precedente	»	250 —
»	341855 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . per l'usufrutto: Del Nero Vincenzina fu Domenico ved. Volpi	»	65 —

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5095)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 155.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.14
Inghilterra (Sterlina)	63 —
Francia (Franco)	73.85
Svizzera (Franco)	365.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.635
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.50
Cecoslovacchia (Corona)	56.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.517
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.17
Olanda (Fiorino)	7.61
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.20
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.95
Id. 3,50 % (1902)	76.75
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	85.95
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id. id. 1940	102.525
Id. id. id. 1941	102.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.15

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 5 giugno 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor L. J. Immink, console dei Paesi Bassi a Milano.

(5156)

In data 5 giugno 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Paolo Rodocanacchi, vice console onorario di Grecia a Livorno.

(5157)

In data 5 giugno 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Tommaso Pompei, vice console onorario di Polonia a Bologna.

(5158)

In data 5 giugno 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Don Ramon Maria de Pujadas y Gaston, console di Spagna a Trieste.

(5159)

In data 15 giugno 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Heinrich Montel, console generale d'Austria a Milano.

(5160)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere di gruppo B.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI con il quale sono stati banditi due concorsi per esami, il primo a cinque posti di cancelliere di 4ª classe, ed il secondo a 14 posti di volontario cancelliere e ad 8 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo *B*;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 935, che approva il regolamento per gli esami di concorso per il ruolo dei cancellieri (gruppo *B*);

Determina:

La Commissione gaudicatrice dei concorsi di cui al citato decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI è costituita come segue:

Gr. uff. Domenico De Facendis, R. Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, presidente;

Comm. nob. Umberto Pullino, R. Console generale di 1ª classe, membro;

Comm. Luigi Sillitti, R. Console generale di 1ª classe, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

Gr. uff. prof. Eugenio Casanova, sopraintendente dell'Archivio di Stato e del Regno, per la lingua francese;

Prof. Bruno Ducati, incaricato di istituzioni islamiche, nella Regia università di Perugia, per le lingue inglese, spagnuola, svedese, olandese, rumena, greco moderna, araba e turca.

Dott. cav. Oscar Randi, direttore provinciale nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per le lingue tedesca e serbo-croata;

Cav. uff. nob. Carlo (dei conti) Fecia di Cossato, R. Console di 2ª classe, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(5191)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 20 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiale metrico aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, reg. n. 1 Corporazioni, foglio

n. 300, col quale fu indetto un concorso per esami a 13 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico e di prova, non minore di un anno, per ufficiale metrico aggiunto in prova nella Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, aumentati poi a 20 col successivo decreto Ministeriale 25 luglio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto successivo, registro n. 2, foglio n. 188;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (art. 44);

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per esami a 20 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

Candidati dichiarati vincitori.

1. D'Ippolito Eddie Nicandro . . . con punti 16.875 su venti
2. Todini Carlo, (precede per anzianità) » 16.500 »
3. Alessandrini Alessandro . . . . . » 16.500 »
4. D'Ausilio Giulio, (precede per anzianità) . . . . . . » 16.250 »
5. Laranza Antonio . . . . . » 16.250 »
6. Buratti Cesare . . . . . . » 16.125 »
7. Ciannella Filippo . . . . . » 15.700 »
8. D'Ausilio Antonio, (precede per anzianità). . . . . » 15.625 »
9. Fontana Guido . . . . . . » 15.625 »
10. Cegna Giovanni . . . . . . » 15.500 »
11. Scaglia Vittorio . . . . . . » 15.375 »
12. Rotolo Antonio . . . . . . » 15.125 »
13. Nencioli Ugo . . . . » 15 — »
14. Picciotti Vincenzo . . . . . » 14.750 »
15. De Fabritiis Nello . . . . . » 14.375 »
16. Onofrillo Vincenzo, (precede per anzianità). . . . . » 14.250 »
17. Sartori Tullio, (precede per anzianità) » 14.250 »
18. Casadei Marino . . . . . . » 14.250 »
19. Ferrara Biagio . . . . » 14.125 »
20. Brainovich Simeone, (precede per anzianità) . . . . » 14 — »

Candidati classificati dopo i vincitori, dichiarati idonei.

1. Mazzeo Roberto . . . . . con punti 14 — su venti
2. Cammarata Francesco, (precede per anzianità) . . . . » 13.875 »
3. Maggi Giuseppe . . . . . . » 13.875 »
4. Minacapelli Vincenzo . . . . » 13.375 »
5. Battaglia Enio, (precede per anzianità) » 13.250 »
6. Carlini Vincenzo . . . . . . » 13.250 »
7. Fredella Nicola, (precede per anzianità) . . . . » 13.125 »
8. Bettanin Giovanni . . . . . » 13.125 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5192)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 successivo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 110, con il quale fu indetto un concorso per esami a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*);

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreti Ministeriali 12, 20 marzo e 6 aprile 1933, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 14, 28 marzo e 7 aprile 1933, registro n. 3 Finanze, fogli nn. 44, 114 e 263;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti degli esami scritti	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	De Gregorio Mario	8,966	9	17,966
2	Ranaldo Renato	8,900	9	17,900
3	Calvieri Giorgio	8,800	9	17,800
4	Cossu Edmondo	8,400	8,50	16,900
5	De Flora Ferdinando	8,166	8,50	16,666
6	Morisani Armando	8,566	8	16,566
7	Maisano Paolo	8,666	7,80	16,466
8	Marchetti Armando	7,600	8,80	16,400
9	Targia Fernando	8,333	7,80	16,133
10	Bacci Antonio	7,833	8	15,833
11	Diana Paolo	7,200	8,50	15,700
12	Imparato Giuseppe	7,166	8,50	15,666
13	De Cardona Roberto	7,800	7,80	15,600
14	Passante Ruggiero	7,400	8	15,400
15	Cammarella Ilio	7,533	7,80	15,333
16	Del Pesce Corrado	7,800	7,20	15
17	Cavallarin Gildo	7,100	7,80	14,900
18	Cimmino Mario	7,366	7,50	14,866
19	Liuzzi Achille	7,066	7,70	14,766
20	Francia Rolando	7,666	7	14,666
21	Principe Errico	7,300	7,30	14,600
22	Mangini Nicola	7,166	6,80	13,966
23	Mondi Giovanni	7,600	6	13,600
24	Regoli Evemero	7,100	6	13,100
25	Frosini Severino	7,033	6	13,033

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. De Gregorio Mario.
2. Ranaldo Renato.
3. Calvieri Giorgio.
4. Cossu Edmondo.
5. De Flora Ferdinando.
6. Morisani Armando.
7. Maisano Paolo.
8. Marchetti Armando.
9. Targia Fernando.
10. Bacci Antonio.
11. Diana Paolo.
12. Imparato Giuseppe.
13. De Cardona Roberto.
14. Passante Ruggiero.
15. Cammarella Ilio.
16. Del Pesce Corrado.
17. Cavallarin Gildo.
18. Cimmino Mario.
19. Liuzzi Achille.
20. Francia Rolando.
21. Principe Errico.
22. Mangini Nicola.
23. Mondi Giovanni.
24. Regoli Evemero.
25. Frosini Severino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5201)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.